

Roma, 1° luglio 2022

**A tutti i Clienti**

Loro Indirizzi elettronici

**OGGETTO: circolare informativa Decreto PNRR2.**

Gentilissimo Cliente,

qui di seguito Le inviamo la circolare informativa che contiene le principali novità fiscali del Decreto PNRR2.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni necessaria ulteriore informazione.

Cordiali saluti,



---

*Alessandro Zadotti*

La conversione in legge del D.L. 36/2022 (c.d. “Decreto PNRR 2”) non porta con sé i rinvii sperati e da oggi, 1° luglio, scatta l’obbligo di fatturazione anche per:

- i soggetti in “regime di vantaggio” previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
- i soggetti forfettari, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000,

2

se nell’anno precedente (2021) hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000.

Le micro-partite Iva, che non hanno raggiunto la predetta soglia di compensi/ricavi saranno assoggettate ai nuovi obblighi dal 1° gennaio 2024.

Altre sono invece le modifiche introdotte dalla legge di conversione (L. 79/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29.06.2022).

Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, le principali novità fiscali.

<p><b>Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici</b></p>	<p>Vengono <b>confermate le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici a decorrere dal 30 giugno.</b></p> <p>Il nuovo <b>comma 01</b>, introdotto dalla Legge di conversione nell'<a href="#">articolo 18 D.L. 36/2022</a>, prevede inoltre l'<b>obbligo di accettare</b>, come mezzo di pagamento, anche le <b>carte prepagate</b>: i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono pertanto tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle <b>carte prepagate</b>.</p>
---	---

<p><b>Lotteria degli scontrini</b></p>	<p>Viene introdotto dalla Legge di conversione il nuovo <b>comma 4-bis</b> all'<a href="#">articolo 18 D.L. 36/2022</a>, prevedendo nuovi requisiti per poter partecipare alla c.d. “<b>lotteria degli scontrini</b>”. Se in passato, infatti, era sufficiente comunicare il “codice lotteria”, a fronte della riforma operata, per poter partecipare all'estrazione è necessario che le <b>persone fisiche maggiorenni residenti</b> nel territorio dello Stato procedano all'acquisto con <b>metodi di pagamento elettronico</b> di cui sono titolari, <b>che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari</b> o su <b>rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare</b> certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una <b>rappresentanza</b> rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio <b>codice lotteria</b>. La nuova norma, inoltre, prevede la possibilità di introdurre lotterie degli scontrini <b>sia istantanee, sia differite</b>, anche differenziate <b>per entità e numero dei premi</b>. Resta ferma, invece, la previsione in forza della quale la persona fisica può <b>segnalare il rifiuto dell'esercente</b> all'acquisizione del codice lotteria nell'apposito <b>portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli</b>. Tali segnalazioni sono <b>utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza</b> nell'ambito delle <b>attività di analisi del rischio di evasione</b>.</p>
<p><b>Ulteriori novità in materia di superbonus</b></p>	<p>Ponendo fine ai <b>dubbi interpretativi</b> che erano sorti, la Legge di conversione introduce il <b>nuovo comma 4-ter</b> nell'<a href="#">articolo 18 D.L. 36/2022</a>, prevedendo che, per gli <b>acquirenti delle unità immobiliari che, alla data del 30 giugno 2022, abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita</b> dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato <b>acconti</b> mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la <b>dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali</b>, che abbiano ottenuto il <b>collaudo</b> degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia <b>accatastato almeno in categoria F/4</b>, l'<b>atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022</b>,</p>

	<p>potendo così beneficiare del <b>sismabonus acquisti “potenziato” al 110%</b>.</p>
<p><b>Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili</b></p>	<p>L’<b>articolo 24-bis</b>, introdotto dalla legge di conversione, riconosce, per il <b>2023</b>, un <b>contributo</b> (fino a 1 milione di euro) per <b>progetti d’investimento finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili</b> e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che <b>gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive</b> nelle regioni <b>Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</b>. Più precisamente, possono richiedere il contributo in conto capitale (ovvero a fondo perduto) le <b>associazioni e le società sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici</b>. L’importo massimo dell’aiuto è fissato nell’<b>80% dei costi ammissibili</b>.</p>